

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 21-9073

**Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.. Riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2017.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i prevede che la Regione definisca ed assegni – aggiornandoli periodicamente – gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili alla valutazione dell'attività dei Direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

in conformità alle previsioni di cui al DPCM n. 502/1995 e s.m.i. (Regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), il giudizio sulla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione, unitamente alla valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti, è funzionale all'attribuzione della quota retributiva integrativa, determinata nella misura massima del 20 per cento del trattamento economico di base;

attese le previsioni di cui al citato DPCM 502/1995, con riferimento all'annualità 2017 gli obiettivi utili ai fini del riconoscimento della quota integrativa in oggetto sono stati assegnati a mezzo della DGR n. 101-5530 del 03.08.2017, alla quale si rimanda integralmente per l'individuazione degli obiettivi in parola e per la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei medesimi;

le strutture della Direzione Sanità, avvalendosi del supporto degli esperti AGENAS operanti in regime di convenzione presso la stessa Direzione, hanno elaborato le valutazioni tecniche di competenza con riferimento a ciascuno specifico obiettivo;

ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i. sono stati inoltre acquisiti i pareri formulati dalle Conferenze dei sindaci/Presidenti di circoscrizione, sia per le aziende sanitarie locali che per le aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie;

per quanto concerne l'annualità 2017, si prende atto della generalità dei pareri favorevoli manifestati dalle competenti Conferenze;

tra questi si evidenzia che:

non risulta formulato, per mancato raggiungimento del numero legale necessario alla validità della rispettiva adunanza, il parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL AL, anche per quel che concerne l'Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo; per quanto riguarda la Conferenza dei Sindaci dell'ASL VC, il Presidente della Conferenza ha comunicato (nota prot. n. 0064951 del 20.12.2018) il mancato raggiungimento del quorum richiesto nella seduta convocata in data 03.12.2018 e la contestuale richiesta ai Sindaci di formulare entro un congruo termine le proprie osservazioni, con l'avvertenza che la mancata trasmissione di rilievi sarebbe stata intesa quale silenzio assenso; la stessa nota da conto di come entro il termine assegnato sia esclusivamente pervenuto il parere – negativo - del sindaco del Comune di Borgo d'Ale e che pertanto, non “avendo ricevuto altri pareri/osservazioni, si ritiene di valutare come favorevole il parere della Conferenza dei Sindaci sul raggiungimento degli obiettivi del direttore generale dell'ASL VC”.

Dato atto che:

- la suindicata documentazione è conservata agli atti del Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR;

- il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dovrà avvenire in misura proporzionale all'effettiva durata dell'incarico dei direttori generali/commissari, non potendosi considerare valutabile, per le finalità di cui al presente provvedimento, il mero subentro nelle funzioni direttoriali – per il periodo di vacanza dell'ufficio di direttore generale – da parte del direttore sanitario o amministrativo più anziano di età, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., in quanto non comportante alcuna maggiorazione retributiva (lo stesso subentro è ricompreso, come noto, nelle funzioni proprie del direttore sanitario ed amministrativo dall'art. 2, comma 1, dei rispettivi contratti di prestazione d'opera intellettuale).

Ritenuto pertanto necessario approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Art. 2 d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.. Quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali/commissari delle AASSRR – anno 2017" ;

dato atto altresì che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, da corrispondere da parte delle aziende sanitarie interessate secondo le modalità sopra richiamate, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle ASR interessate, atteso che la copertura economica rientra nella quota indistinta di finanziamento alle ASR di cui alla DGR n. 113-6305 del 22.12.2017, come integrata dalla DGR n. 32-6802 del 27.04.2018, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità

*delibera*

-di approvare, alla luce delle valutazioni tecniche operate con riferimento a ciascuno specifico obiettivo dalle competenti strutture della Direzione Sanità, le percentuali di integrazione del trattamento economico di base dei direttori generali/commissari delle AASSRR per l'annualità 2017, quali riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Art. 2 d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.. Quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali/commissari delle AASSRR – anno 2017";

-di disporre che, nella misura prevista per ciascuna Azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai direttori generali/commissari che abbiano ricoperto l'incarico nell'annualità considerata, in misura proporzionale alla durata del medesimo;

-di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle ASR interessate, atteso che la copertura economica rientra nella quota indistinta di finanziamento alle

ASR di cui alla DGR n. 113-6305 del 22.12.2017, come integrata dalla DGR n. 32-6802 del 27.04.2018, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

-di dare atto che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, da corrispondere da parte delle aziende sanitarie interessate secondo le modalità sopra richiamate, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)